

mandata a Venezia. Ed essendo ciò contro i trattati, dice di ordinare che il Brutti non possa mai per la detta causa essere ulteriormente molestato.

Data a Costantinopoli, ai primi della luna di *Zumaziet ahir* 995.

Si nota che Marino Scaruoli e Gianolo Franza, essendo « *in differenza* » col bailo, furono imprigionati.

Data il 23 del detto mese (maggio 31 ?) (v. n. 76).

25. — 1587, Maggio primi giorni. — c. 56 t.^o — Versione in volgare di ordine del sultano dei Turchi (Amurat III) al beglierbei della Bosnia. Avendogli quest'ultimo fatto sapere che i sudditi di Venezia del territorio di Petrevagora violarono i confini stabiliti fra i domini della repubblica e d'esso sultano, ordina al beglierbei di rimettere i segnali relativi in modo stabile. Di ciò fu avvertito anche il bailo veneto (v. n. 27).

Dato a Costantinopoli. — Tradotto da Matteo Maruccini.

26. — 1587, Maggio 12. — c. 7 t.^o — Filippo re di Spagna, delle Due Sicilie, Gerusalemme, Portogallo, Maiorca, Sardegna, isole e terraferma del Mare Oceano, arciduca d'Austria, duca di Borgogna, Brabante e Milano, conte di Absburgo, di Fiandra, del Tirolo, di Barcellona, signore di Biscaglia e di Malines ecc., per se e per lo stato di Milano; e gli sculteti, landmanni, comuni ecc. dei cantoni di Lucerna, Uri, Svitto, Underwalden, Zug e loro dipendenze, fanno sapere (il documento è in volgare): Considerando l'antica lega ereditaria fra la Casa d'Austria e i detti cantoni, e volendo le due parti, a mutua sicurezza, continuare in amichevoli rapporti, il re delegò i necessari poteri a don Carlo di Aragona suo cugino, duca di Terranuova, principe di Castelvetro, marchese d'Avola, conte del Borghetto, grande ammiraglio, gran connestabile e governatore di Milano e capitano generale in Italia, che li trasmise al regio ambasciatore Pompeo della Croce. Onde quest'ultimo e i detti cantoni, o i loro rappresentanti, autorizzati dai rispettivi consigli adunati in una dieta, pattuirono quanto segue: È stretta alleanza difensiva fra il re e i mentovati cantoni. Si fissano le norme pel commercio dei sudditi milanesi nei territori svizzeri, e degli abitanti di questi nello stato di Milano (3 articoli). Similmente pel passaggio di milizie del re pei detti territori; e per quello di milizie svizzere pel detto stato. In caso che per guerra o altra causa i cantoni non potessero trarre vettovaglie da altri luoghi, il re permetterà che ne acquistino nei suoi stati con esenzione da dazi. Egli potrà far leva di soldati nei detti cantoni, non meno di 4,000 nè più di 13,000 per volta, ma solo per difesa dello stato di Milano; e si pattuiscono le norme per gli arruolamenti, gli ordinamenti, i pagamenti e il servizio delle milizie levate; si eccettua il caso che i cantoni avessero bisogno di quelle a propria difesa. I cantoni richiameranno i propri cittadini e sudditi che fossero al soldo di un potentato che movesse guerra contro lo stato di Milano, e sarà vietato ai detti soldati di favorire in modo alcuno i nemici d'esso stato. Se i Grigioni movessero guerra ai mentovati cantoni, il governatore dovrà invitare i primi a desistere, e al bisogno invadere la Val-